

Emendamento interamente sostitutivo alla proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture"

Reggio Calabria, lì

On. Orlandino Greco



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20675 del 18.07.17

Classificazione 02:05

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Orlandino Greco avente ad oggetto: *“Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture”*.

La presente proposta di legge mira a favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria, al fine di conseguire obiettivi quali la riduzione delle emissioni inquinanti e la salvaguardia dell'ambiente con una conseguente diminuzione dei rischi per la salute dei cittadini dovuta principalmente al minor consumo di combustibili fossili, all'utilizzo di sistemi di propulsione alternativa e all'incremento del numero circolante di veicoli elettrici.

In diverse aree della regione, soprattutto nei centri urbani più popolosi e in prossimità delle zone industriali, il livello di inquinamento atmosferico, dovuto soprattutto al particolato aerodisperso (PM_{2,5}) prodotto dai veicoli privati in circolazione, registra dati in crescita, anche se non preoccupanti come in altre zone d'Italia dove, però, tante sono le iniziative che sindaci e presidenti di regione hanno adottato ed adottano per regolamentare il traffico veicolare.

La riduzione delle emissioni in atmosfera, infatti, limita i danni ambientali e per la salute causati dall'inquinamento atmosferico e quindi anche i danni economici dovuti sia ai costi di bonifica, sia ai costi delle cure a cui sono sottoposti i pazienti che si ammalano per patologie riconducibili all'inquinamento.

Il progetto VIAS (valutazione integrata dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sull'ambiente e sulla salute in Italia), coordinato dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle università di Firenze, di Urbino e La Sapienza di Roma dimostra che, nel 2020, riducendo del 20 per cento i livelli di PM_{2,5} nelle città italiane si registrerebbero circa 10.000 morti premature in meno e riducendo della stessa quantità le concentrazioni di ossidi di azoto circa 15.000.

È confermato che la mobilità urbana contribuisca in maniera preponderante al riscaldamento dell'atmosfera terrestre che si sta registrando dalla metà del XX secolo ad oggi, tanto che sono in atto iniziative mirate a contenere tale fenomeno:

- la strategia Europa 2020 mira a promuovere i veicoli a basso impatto ambientale al fine di ridurre le emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto al 1990;

- il Libro bianco dei trasporti adotta la strategia “Trasporti 2050. Verso un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile” e punta alla riduzione del 60 per cento delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti promuovendo, tra gli altri, l'utilizzo di veicoli a trazione elettrica nelle città europee;
- la comunicazione COM(2012)636 final della Commissione europea, dell'8 novembre 2012, «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», mira a mantenere un'industria automobilistica di livello mondiale che produca i veicoli più sicuri e più efficienti nell'uso energetico e che offra posti di lavoro altamente qualificati a milioni di persone.

In considerazione di ciò, con la presente proposta di legge si tenta di lanciare un nuovo settore, quello dei veicoli a trazione elettrica, anche nella nostra regione, cercando di portare nuovi investimenti che rilancino il mercato degli autoveicoli, creino occupazione e contribuiscano a rendere ancora più sostenibile l'offerta turistica di cui la nostra regione è ricca.

Secondo i dati del Centro Studi Continental su dati Aci, oggi in Calabria circola l'1,25% del totale di auto elettriche del nostro Paese; Cosenza è la città in cui sono più diffuse (0,76%), seguono Reggio Calabria (0,2%), Crotone (0,17%), Catanzaro (0,09%) e Vibo Valentia (0,03%).

A livello nazionale, la regione nella quale circola il maggior numero di auto elettriche è il Lazio, con il 20,17% del totale; la Calabria si colloca in tredicesima posizione.

In termini numerici sull'intero territorio nazionale, il parco circolante di auto elettriche è composto da 3.430 unità, una quantità irrisoria rispetto ai circa 37 milioni di autovetture in circolazione. Per fare un esempio, la città leader, che è Roma, pur avendo il 20% del parco circolante nazionale ha in effetti in circolazione sulle sue strade solo 659 auto elettriche; ciò dimostra che moltissimo deve ancora essere fatto per favorire la diffusione di queste vetture, il cui utilizzo non solo è un obiettivo virtuoso, ma soprattutto doveroso.

Puntando in particolare sulle grandi città, dove la sensibilità verso questo tipo di veicoli è oggi particolarmente sviluppata, il principale fattore su cui lavorare riguarda, sicuramente, le strutture di ricarica che sono troppo poche e richiedono un tempo troppo lungo per effettuare una ricarica. Secondo il sito web dell'ENEL in Italia vi sono appena 604 stazioni di ricarica, di cui 561 al centro-nord e solo 43 al sud e nelle isole maggiori; in Calabria si contano attualmente 3 punti di ricarica in provincia di Cosenza e altrettanti in provincia di Reggio Calabria.

Il modello da adottare a titolo di esempio è la Norvegia che da qualche anno è diventata il Paese con il più alto tasso di vetture elettriche al mondo, infatti il 22 per cento dei suoi automobilisti si muove a batterie e negli ultimi cinque anni tale numero è aumentato di 20 volte. Questi risultati sono dovuti

ad una serie di fattori tra i quali le onerose tasse per le automobili a benzina e l'esenzione per quelle elettriche, la possibilità di effettuare ricariche gratuite e di rintracciare i punti di ricarica, che si attestano a circa 5.000 sparse per tutto il Paese, localizzate presso centri commerciali, in aperta campagna, nei parcheggi, nei cinema, anche sui «navigatori»; è inoltre prevista anche la gratuità del pedaggio autostradale e dei parcheggi nonché il libero accesso alle corsie preferenziali e ai centri urbani. Nel 2019, nel centro di Oslo non potrà circolare nessuna automobile a benzina o a diesel, ma solo veicoli elettrici.

In Italia, l'argomento è stato affrontato con il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, i cui effetti, però, sono ad oggi assai scarsi soprattutto per i pochi incentivi esistenti per la rottamazione dei vecchi veicoli distribuiti e l'acquisto di quelli elettrici; inoltre la varietà di veicoli esistenti, a metano, a GPL, ibridi, a biometano, a biocombustibili, a idrogeno e a basse emissioni di anidride carbonica, ha di fatto impedito la diffusione dei veicoli elettrici.

La proposta di legge prevede, dunque, una grossa defiscalizzazione quale via preferenziale per favorire in tempi brevi lo sviluppo della mobilità elettrica nella regione Calabria, articolandosi in particolare nei seguenti articoli:

- *articolo 1*, individuazione dell'oggetto e delle finalità legati prettamente a politiche virtuose, quali diminuzione di emissioni e tutela della salute e dell'ambiente nonché all'incremento dell'economia circolare;
- *articolo 2*, definizioni;
- *articolo 3*, disposizioni per le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, distinte in regionali, nazionali e di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
- *articolo 4*, valorizzazione della condivisione dei punti di distribuzione di energia elettrica, mirata ad agevolare la diffusione dei veicoli elettrici sull'intero territorio regionale;
- *articolo 5*, disposizioni sul piano urbanistico che rendono obbligatoria l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica per gli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione edilizia,;
- *articolo 6*, gratuità delle ricariche dei veicoli elettrici, presso i punti di ricarica pubblici, per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;
- *articolo 7*, esenzione dalle tasse automobilistiche per tre anni per i veicoli elettrici e per quelli sottoposti a "retrofitting elettrico";
- *articolo 8*, gratuità dei parcheggi pubblici e accesso gratuito alle zone a traffico limitato per i veicoli elettrici;

- *articolo 9*, incentivi per l'acquisto di un veicolo elettrico di nuova immatricolazione, previa rottamazione di vecchi veicoli, per una durata di tre anni;
- *articolo 10*, incentivi per la riconversione elettrica dei veicoli (in linea con quanto previsto dal decreto nazionale "retrofit");
- *articolo 11*, modalità di smaltimento dei veicoli, delle batterie e dei componenti dei veicoli elettrici e delle reti infrastrutturali per la ricarica, applicando il principio di responsabilità estesa al produttore;
- *articolo 12*, registro dei punti di ricarica liberamente consultabile contenente localizzazione, fonte di produzione dell'energia elettrica erogata e tecnologia della presa;
- *articolo 13*, disposizioni finanziarie;
- *articolo 14*, entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnico finanziaria - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge regionale recante “*Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture*”.

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto che segue, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio”, iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità.

Le somme preventivate sono strettamente necessarie allo sviluppo della fase di avvio della legge e sono complessivamente determinate in base al prospetto più dettagliato di seguito specificato:

Tab. 1 - Piano spesa prima annualità

Anno	Voci di spesa	Euro annui	Utilizzo
1	Voci di spesa a gravare su bilancio regionale	Limite massimo	
1.1	Art. 3 (reti di ricarica)	€ 500.000,00	Realizzazione di 100 colonnine di ricarica all'aperto
1.2	Art. 6 (gratuità delle ricariche)	€ 2.000,00	Copertura per ricarica vetture gratis da colonnine pubbliche
1.3	Art. 7(Esenzione tasse automobilistiche)	€ 10.000,00	Copertura per mancato gettito tassa automobilistica
1.4	Art. 9 (Incentivi all'acquisto dei veicoli a trazione elettrica)	€ 72.000,00	Contributo per acquisto veicoli elettrici nuovi
1.5	Art. 10 (Incentivo per la riconversione elettrica dei veicoli – retrofit)	€ 16.000,00	Contributo per conversione vetture ad alimentazione completamente elettrica

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019. Si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Fondo speciale di parte corrente	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00

Segue articolato della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di veicoli privati a propulsione interamente elettrica, mediante lo sviluppo della rete infrastrutturale per la ricarica delle batterie dei suddetti veicoli, con le finalità di ridurre la dipendenza del settore dei trasporti dai combustibili fossili e diminuire le emissioni inquinanti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente favorendo l'economia circolare.

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a. per reti: le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 134, di seguito denominato «decreto-legge n. 83 del 2012»;
 - b. per veicoli elettrici: i veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 83 del 2012;
 - c. per punti di ricarica rapida: le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici superiori a 22 chilowatt (kW), sulla base della capacità di erogazione dell'energia, individuate dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012;
 - d. per punti di ricarica veloce: le infrastrutture di ricarica, per veicoli elettrici da 7,4 kW fino a 22 kW, sulla base della capacità di erogazione dell'energia, individuate dal Piano nazionale di cui alla lettera c).

Art. 3.

(Reti di ricarica).

1. Le reti costituiscono infrastrutture strategiche di prevalente interesse regionale e nazionale, e come tali sono considerate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili in ottemperanza alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione:
 - a. Stabilisce i criteri della dotazione dei punti di ricarica rapida e veloce sull'intero territorio regionale;
 - b. Stabilisce i tempi e le modalità di realizzazione delle reti e dei punti di ricarica rapida e veloce che devono essere pubblicamente accessibili nel rispetto del limite temporale massimo inderogabile stabilito dal comma 5;
 - c. Individua i punti ricarica rapida sulla rete stradale statale, e provinciale, presso gli impianti stradali di carburanti, le stazioni di rifornimento e le stazioni di servizio, esistenti o di prossima costruzione, da realizzare a cura dei proprietari degli stessi impianti e stazioni. I punti di ricarica rapida devono permettere la ricarica almeno due veicolicontemporaneamente e saranno individuati in modo da garantire la copertura più omogenea possibile dell'intero territorio regionale;
 - d. Individua punti di ricarica rapida nelle aree urbane ed extraurbane presso gli impianti stradali di carburanti, le stazioni di rifornimento e di servizio, esistenti o di prossima costruzione, presso le università, le scuole, gli ospedali, le stazioniferroviarie, i centri commerciali, i cinema ovvero altri punti di aggregazione, con almeno 100 posti auto nei parcheggi a disposizione, da realizzare a cura dei proprietari degli stessi. Ciascuno dei punti di ricarica di cui alla presente lettera deve permettere la ricarica di almeno due veicoli in due aree di parcheggio adiacenti;
 - e. Individua altri punti di ricarica veloce e rapida in luoghi diversi da quelli previsti dalle lettere c) e d), al fine di rendere più omogenea possibile la distribuzione delle zone di ricarica sul territorio regionale;
 - f. Stabilisce che le aree destinate all'installazione e quelle funzionali all'erogazione del servizio della ricarica elettrica pubblicamente accessibile sono esonerate dal pagamento di tasse, imposte e tributi locali, regionali e statali;
 - g. Stabilisce una tariffazione agevolata per i periodi in cui non è garantita la gratuità della ricarica ai sensi dell'articolo 6.
3. I punti di ricarica rapida e veloce di cui al comma 2, devono essere accessibili al pubblico in modo non discriminatorio.
4. I proprietari degli impianti stradali di carburanti, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, di cui al comma 2, che non ottemperano a quanto disposto dal presente

articolo entro l'anno 2020, sono soggetti al pagamento di un'ammenda pari ad €1.000,00 per stazione di ricarica rapida o veloce previste dal piano regionale ma non installata.

5. La Regione Calabria garantisce l'accesso del pubblico ai punti di ricarica che devono essere equamente distribuiti nel territorio regionale in base al numero degli abitanti e all'estensione del territorio interessato secondo i seguenti parametri:
 - a. almeno 60 punti di ricarica accessibili entro il 2018;
 - b. almeno 140 punti di ricarica accessibili entro il 2019;
 - c. almeno 240 punti di ricarica accessibili entro il 2020.

Art. 4.

(Condivisione dei punti di ricarica rapida e veloce).

1. I punti di ricarica rapida e veloce possono essere messi in condivisione, mediante accesso pubblico, da privati, condomini o aziende, purché dotati di adeguata certificazione elettrica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia urbanistica).

1. Entro il 1° gennaio 2019, i comuni devono adeguare i propri regolamenti urbanistici, con decorrenza dalla medesima data, in modo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione, anche a uso residenziale, la predisposizione all'allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
2. In caso di nuove realizzazioni urbanistiche, l'installazione di punti di ricarica rapida e veloce può essere realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura del 10 per cento, sempre che le disposizioni per l'attuazione del presente comma siano adottate dagli enti territoriali competenti.
3. In caso di adeguamento degli edifici per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione dei punti di ricarica rapida e veloce, le spese sono detraibili nella misura del 65 per cento, sempre che le disposizioni per l'attuazione del presente comma sono adottate dagli enti territoriali competenti.

Art. 6.

(Gratuità delle ricariche).

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, le ricariche dei veicoli elettrici presso i punti di ricarica rapida e veloce pubblici sono gratuite.

Art. 7.

(Esenzione dalle tasse automobilistiche).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, i proprietari di nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica immatricolati dall'anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di numero 3 (tre) anni.
2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, i proprietari di veicoli alimentati ad energia elettrica sottoposti ad intervento di "retrofitting elettrico", secondo quanto disposto dal Decreto dicembre 2015, n. 219 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dall'anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di numero 3 (tre) anni.

Art. 8.

(Parcheggio gratuito e accesso gratuito alle zone a traffico limitato).

1. I veicoli alimentati ad energia elettrica (BatteryElectricVehicle) usufruiscono della sosta gratuita nelle aree di parcheggio pubblico a pagamento;
2. Ai veicoli alimentati ad energia elettrica (BatteryElectricVehicle), è consentito l'ingresso e la circolazione gratuiti nelle zone a traffico limitato (ZTL).

Art. 9.

(Incentivi all'acquisto dei veicoli a trazione elettrica).

1. A coloro che acquistano nella Regione Calabria un veicolo elettrico di nuova immatricolazione e che consegnano per la rottamazione un veicolo a propulsione endotermica, è riconosciuto un contributo pari a € 3.000,00 sul costo complessivo del veicolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per i veicoli elettrici acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

- a. Il contributo di cui al comma 1, risulti ripartito in parti uguali tra un contributo regionale, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 13 e uno sconto praticato dal venditore;
 - b. Il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato;
 - c. Il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del nuovo veicolo elettrico, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o a uno dei familiari conviventi;
 - d. Nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo di cui al punto a.
3. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, i veicoli consegnati per la rottamazione, di cui al comma 2 del presente articolo, non possono essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati alle imprese costruttrici o ai centri di demolizione appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
 4. La non ottemperanza anche solo di una delle disposizioni dei commi 2 e 3 comporta il mancato riconoscimento al venditore del contributo di cui al comma 1 spettante per la quota statale.
 5. Il venditore trasmette tutta la documentazione di vendita alle imprese costruttrici le quali sono tenute a conservarla fino al decimo anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita del veicolo.
 6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 83 del 2012.

Art. 10.

(Incentivo per la riconversione elettrica dei veicoli – retrofit).

1. Il contributo per la riconversione elettrica dei veicoli è pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica, di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge n. 83 del 2012, che consentono di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo alimentato esclusivamente a energia elettrica.
2. I veicoli riconvertiti ad alimentazione esclusivamente con energia elettrica sono parificati, ai fini della presente legge, ai veicoli elettrici.

Art. 11.

(Smaltimento dei veicoli, delle batterie e dei componenti dei veicoli elettrici e delle reti).

1. Al fine di favorire un'economia circolare, in attuazione del principio di responsabilità estesa al produttore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, regola le modalità di riutilizzo, di recupero, di riciclo e di smaltimento dei veicoli, delle batterie e dei componenti dei veicoli elettrici ponendole a carico delle imprese costruttrici o delle imprese di produzione degli accessori.
2. Lo smaltimento dei componenti delle reti è posto a carico delle imprese di produzione di tali componenti, nei casi in cui, previo acquisto di nuovo materiale analogo sostitutivo, ci sia dismissione, manutenzione, ammodernamento o qualunque operazione che preveda la sostituzione di parti o di tutta la rete per la ricarica interessata. In tutti gli altri casi resta in capo al gestore lo smaltimento dei componenti appartenenti alle reti.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire un'economia circolare, in attuazione del principio di responsabilità estesa al produttore, con proprio decreto, la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, regola le modalità di riutilizzo, di recupero, di riciclo e di smaltimento dei componenti delle reti.

Art. 12.

(Registro dei punti di ricarica rapida e veloce).

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Registro pubblico unitario dei punti di ricarica rapida e veloce pubblici e privati, se pubblicamente accessibili, nel quale siano individuati i punti di ricarica presenti sul territorio regionale, specificando la loro localizzazione, la fonte di produzione dell'energia elettrica erogata e la tecnologia della presa.
2. Il Registro di cui al comma 1 è liberamente consultabile nel sito internet istituzionale della Regione Calabria. I dati presenti su tale registro sono in formato aperto ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare con cadenza mensile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi ai punti di ricarica rapida e veloce gestiti o comunque offerti al pubblico.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 1.200.000,00 per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 14

(Entrata in vigore della presente legge).

1. La presente legge entra in vigore a partire dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione sul BURC – Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.